



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

In attuazione del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e dal D.P.R. n. 134/2025.

In riferimento alla nota prot. n. 3602/2008

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica per una serena convivenza.

Hanno una funzione educativa e quindi sono dirette soprattutto a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l'istituzione scolastica è chiamata in primo luogo a prevenire e non semplicemente a sanzionare.

Lo scopo di prevedere dei provvedimenti disciplinari è quello di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere prioritariamente educativo e, quando necessario, sanzionatorio. Tali strumenti sono funzionali nel quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

A tal fine la scuola stipula con la famiglia dell'alunno/alunna il "Patto di Corresponsabilità" attraverso cui le famiglie si impegnano fin dal momento dell'iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa, per poter favorire una sinergia virtuosa.

Le sanzioni disciplinari devono essere temporanee, ispirate a criteri di gradualità e di proporzionalità e, per quanto possibile, finalizzate alla riparazione del danno e orientate alla riflessione e all'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile di ciascuno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/alunna e non devono influire sulla valutazione del profitto, ma avranno una ripercussione sul voto di comportamento.

Sez. 1 – DIRITTI

ART. 1

Tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità e le idee di ciascuno.

ART. 2

Le studentesse e gli studenti hanno diritto alla riservatezza personale. Si ritiene che in classe possa essere espressa una critica o una reprimenda, ma a patto che abbia ricadute didattiche ed educative generali e che non entri nel "personale" dell'alunno/alunna. Per lo stesso motivo saranno evitate discussioni e indagini che portino gli alunni/alunne ad esplicitare pubblicamente le proprie condizioni economiche e/o sociali.

ART. 3

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica. Una copia del regolamento di Disciplina sarà presente in ogni aula oltre

che sul sito della scuola.

ART. 4

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente nei suoi criteri.

ART. 5

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad un servizio educativo e didattico qualificato e ad iniziative per il potenziamento ed il recupero.

ART. 6

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno e promozione della salute fisica e psicologica, forniti attraverso gli strumenti e le professionalità messe a disposizione dalla scuola e dalle altre agenzie di formazione territoriali ed extra-territoriali.

ART. 7

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad esprimere liberamente idee, opinioni e pareri nel pieno rispetto degli altri.

Sez. 2 - DOVERI E REGOLE

ART. 8

Studentesse e studenti sono tenuti a frequentare regolarmente.

Le assenze degli alunno/alunna dalle lezioni saranno giustificate dall'insegnante della prima ora solo se motivate da un genitore (o dalla persona che esercita la tutela), con l'indicazione precisa del motivo dell'assenza.

Se un alunno/alunna, dopo un'assenza, si presenta a scuola sprovvisto/a della giustificazione, potrà essere ammesso/a in classe con riserva di giustificazione entro il giorno seguente.

ART. 9

Studentesse e studenti sono tenuti ad essere puntuali

Le alunne e gli alunni entrano nell'edificio scolastico a partire dal suono della prima campanella, raggiungono le rispettive aule dove li attendono gli insegnanti. Le lezioni hanno inizio al suono della seconda campana.

Coloro che giungono a scuola oltre i cinque minuti dopo il suono della seconda campana sono considerati ritardatari. Gli alunno/alunna in ritardo saranno di norma ammessi/a in classe, anche sprovvisti di giustificazione. I genitori sono tenuti a giustificare il ritardo entro il giorno seguente.

Nessun alunno/alunna può lasciare la scuola durante le ore di lezione, eccetto il caso in cui, per motivate esigenze, i familiari ne richiedano l'uscita anticipata per scritto, presentandosi, personalmente o con delega scritta, a Scuola per prelevare/a. In caso di delega, Il delegato deve essere fornito di documento di identità in corso di validità.

Le famiglie dovranno essere reperibili per eventuali comunicazioni della Scuola e devono fornire alla segreteria e ai docenti di classe numeri telefonici raggiungibili.

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni per periodi di tempo continuativo possono essere autorizzate, su richiesta dei genitori, per comprovate esigenze, solo dal Dirigente Scolastico tramite apposita richiesta da effettuarsi in segreteria.

In caso di malessere improvviso di un'alunna o di un alunno/alunna, l'Ufficio di Dirigenza o la Segreteria o i Responsabili di Plesso scolastico informeranno telefonicamente i genitori, perché possano prelevare/a e provvedere alle cure del caso.

In caso di grave malessere o di infortunio, per il quale l'attesa comporterebbe peggioramento delle condizioni di salute dell'alunno/alunna oppure in caso di irreperibilità dei genitori, la Scuola provvederà a chiamare un'ambulanza per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso.

Le famiglie dovranno essere reperibili per eventuali comunicazioni della Scuola e/o quando si verificasse la necessità di rimandare a casa l'alunno/alunna, per qualunque necessità: i familiari stessi, avvertiti, dovranno provvedere a riportare l'alunno/alunna a casa.

ART. 10

Studentesse e studenti sono tenuti ad assolvere regolarmente gli impegni di studio

- Annotano i compiti e le lezioni assegnate sul diario personale.
- Portano il materiale necessario alle attività didattiche conservandolo con cura, ivi compresa l'attrezzatura per la palestra. Non è consentito farsi portare gli strumenti per le attività didattiche dimenticati a casa durante il normale orario di lezione
- Svolgono puntualmente i compiti a casa e prepararsi per le verifiche orali e/o scritte
- Fanno firmare e riconsegnano tempestivamente avvisi e comunicazioni scuola/famiglia.

ART. 11

Studentesse e studenti devono tenere un comportamento improntato al rispetto delle compagne e dei compagni, del personale e delle regole della scuola

Alunne ed alunni devono mostrare il massimo rispetto per tutte le persone: docenti, non docenti e compagni, evitando offese verbali e fisiche, sia in presenza sia a mezzo social. Alunne ed alunni sono tenuti ad eseguire ogni indicazione o richiamo venga loro rivolto dal personale di sorveglianza docente, anche se non della classe di appartenenza, e non docente, compresi gli assistenti educatori e il personale della mensa.

Alunne ed alunni sono tenuti al rispetto delle norme di buona educazione (vestire decorosamente, non masticare durante le lezioni senza autorizzazione, bussare alla porta prima di entrare in locali occupati, chiudere le porte adagio senza sbatterle, ecc.).

Alunne ed alunni sono tenuti a conoscere e a rispettare tutti i regolamenti della scuola comprese le norme di sicurezza e gli eventuali regolamenti specifici riguardanti l'uso dei laboratori e altre aule speciali.

Gli spostamenti interni all'edificio scolastico, dalle aule di lezione alle aule speciali e in palestra devono avvenire sollecitamente senza soste, ritardi né trambusto in corridoi o atri, sempre sotto la costante vigilanza dei docenti o del personale collaboratore.

Non è consentito uscire dall'aula durante il cambio dell'insegnante. Solo il docente subentrante potrà eventualmente autorizzare gli alunni, uno alla volta, a lasciare l'aula.

L'uso dei servizi igienici è consentito qualora si abbia reale necessità e solo a partire dalla seconda ora di lezione salvo casi particolari. Alunne ed alunni usciranno uno alla volta. L'afflusso ai servizi sarà monitorato dal personale collaboratore in servizio. Durante la ricreazione le uscite saranno limitate ai casi di effettiva e urgente necessità.

ART. 12

Studentesse e studenti devono rispettare il patrimonio della scuola, anche in un'ottica di sostenibilità.

Tengono il loro banco pulito ed hanno cura degli strumenti messi loro a disposizione (banchi e sedie,

armadietti, materiale librario, strumenti ed attrezzature varie per attività artistiche, musicali, motorie, scientifiche, tecnologiche, laboratoriali in genere).

L'aula deve essere lasciata in ordine e i rifiuti riposti nel cestino. I rifiuti in plastica e cartacei vanno smaltiti negli appositi contenitori, così come previsto dalla normativa vigente in materia di riciclo dei rifiuti.

Particolare attenzione deve essere posta nella cura e nella pulizia del giardino e degli spazi esterni destinati all'intervallo.

ART. 13

Alunne ed alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti pericolosi o materiali diversi da quelli necessari per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico.

Alunne ed alunni che portassero con sé somme di denaro o oggetti di valore (es. macchine fotografiche, telecamere, tablet, smartphone, etc.) ne sono direttamente responsabili, in quanto la scuola non è tenuta a risarcire per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.

Non è consentito lasciare oggetti personali nelle aule perché la scuola non può, né deve risponderne. Il materiale dimenticato sarà ritirato dai collaboratori scolastici e restituito su richiesta dell'interessato.

ART. 14

Uso di cellulari e dispositivi digitali

In ottemperanza delle disposizioni ministeriali vigenti (nota n. 5274/2024 e circolare n. 3392/2025), l'Istituto disciplina quanto segue.

Durante l'intero orario di permanenza a scuola – compresi intervalli, momenti di pausa, mensa, uscite didattiche e viaggi di istruzione – è vietato l'uso di telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici personali da parte degli alunni, salvo nei casi espressamente previsti dal PEI o dal PDP. L'uso dei dispositivi è consentito esclusivamente per finalità didattiche specifiche, quando autorizzato dal docente nell'ambito di un progetto approvato, o nei casi previsti dal PEI o dal PDP.

L'uso improprio di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, tale da arrecare pregiudizio alla riservatezza o alla dignità personale di altri, costituisce comportamento grave sanzionabile ai sensi del presente regolamento. Nei casi più gravi, il Dirigente Scolastico può richiedere l'intervento della polizia giudiziaria e consegnare l'apparecchio all'autorità competente. In caso di recidiva, potranno essere applicate sanzioni più severe, proporzionate alla natura e alla gravità dei fatti.

Con riferimento all'utilizzo non consentito dei dispositivi elettronici e alla violazione delle disposizioni del presente regolamento, i genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli qualora venga applicata una sanzione, anche di carattere pecuniario, a titolo di risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 10 del Codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'articolo 96 della Legge 633/1941 (diritto d'autore) e del D.lgs. 196/2003 (tutela della privacy).

La scuola e le famiglie collaborano per promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, con particolare attenzione all'utilizzo corretto dei social network e delle applicazioni web. A tal fine, l'Istituto organizza iniziative di informazione e formazione rivolte principalmente agli alunni ma anche alle famiglie.

Sez. 3 - INFRAZIONI E SANZIONI

ART. 15

Ogni infrazione alle regole indicate negli articoli precedenti verrà considerata mancanza disciplinare e potenzialmente passibile di sanzione come precisato nello schema di cui all'art. 26.

ART. 16

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative. Per tale motivo se ne terrà conto nella valutazione del comportamento di alunne ed alunni ma non potranno influire sulla valutazione del profitto.

ART. 17

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

ART. 18

Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

ART. 19

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro e non costituiscono di per sé «dati sensibili».

In sede di Consiglio si disporrà la tipologia di attività in favore della comunità scolastica. Possono essere attività di approfondimento e riflessione sui comportamenti che hanno determinato la sanzione, attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Queste, a puro titolo esemplificativo, possono consistere in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi di cui si è reso responsabile.

Art. 20

Sanzioni disciplinari di competenza del Docente

In caso di infrazioni non gravi e non reiterate

- Ammonimento verbale
- Annotazione sul registro di classe
- Segnalazione all'ufficio di dirigenza
- Convocazione della famiglia, anche in presenza del Dirigente

Art. 21

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di classe

In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, si prevede l'allontanamento dalle lezioni. Viene deliberato dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti ad esclusione del genitore dell'alunno/alunna, nel caso in cui faccia parte dell'organo collegiale chiamato a deliberare.

Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

FINO A DUE GIORNI

- Il CDC delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni con attività a scuola di approfondimento e riflessione sui comportamenti che hanno determinato la sanzione. Spetta ai docenti individuati e incaricati vigilare e realizzare le attività.

DA 3 A 15 GIORNI

- Il CDC, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalle lezioni con attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle stesse strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola che si interfaccino con queste strutture esterne.
In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Art. 22

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto

In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari si prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica con delibera del Consiglio di Istituto, anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

La durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

SUPERIORE A 15 GIORNI, MA NON FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

- Il Consiglio di Istituto delibera, con adeguata motivazione, l'allontanamento dalla comunità scolastica.
- Nel periodo di allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

- In caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi).
 - Viene irrogata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico
-

ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO O DALL'ESAME

- In caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) Viene irrogata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- Viene irrogata nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 23

Sanzioni disciplinari di competenza della Commissione d'esame

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame saranno irrogate dalla Commissione d'esame (applicabili anche ai candidati esterni).

Art. 24

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Premessa inderogabile è che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far comprendere all'alunno/alunna il rapporto causa-effetto: comportamento irregolare = sanzione.

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno/alunna nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Lo studente/la studentessa ha diritto di essere ascoltati dal Dirigente Scolastico o suo delegato. E dell'audizione viene fatta relazione al CdC. Nel caso della convocazione di un consiglio straordinario vanno sentiti preventivamente anche i genitori dell'alunno/alunna con le stesse modalità.

In tale contesto va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati all'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
 - la proposta al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento rispetto provvedimento disciplinare da assumere.
-

Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denuncia all'autorità giudiziaria.

Si rammenta che per il codice civile (art. 2048 c.c. e art. 147 c.c.), anche per quei comportamenti sanzionabili che dovessero realizzarsi durante l'orario scolastico, la *culpa in educando*, ovvero la concreta e diretta responsabilità del genitore rispetto all'accaduto, può concorrere con le responsabilità del personale scolastico per *culpa in vigilando* in quanto i doveri di educazione che incombono sui genitori nei confronti dei figli non vengono meno solo perché il minore è affidato all'altrui vigilanza. Pertanto in caso di accadimenti di rilievo penale, i genitori saranno tenuti a dimostrare di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti così come il personale scolastico di non aver potuto impedire il fatto compiuto dal minore durante la vigilanza.

ART. 25

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale (Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto, Commissione d'esame)

L'organo collegiale è convocato di norma entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno/alunna nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno/alunna e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

L'organo collegiale, competente a disporre la sanzione disciplinare, delibera a maggioranza dei membri presenti; nella deliberazione di irrogazione della sanzione disciplinare non è consentita l'astensione; le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera della studentessa o dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

Sez. 4 - INFRAZIONI – SANZIONI

ART. 26

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: DECLINAZIONE

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento disciplinare
1. Ritardi ripetuti. la sanzione verrà attribuita dopo tre ritardi, superiori a 5 minuti nell'arco di un mese.	Segnalazione su Registro. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori/ segnalazione al Dirigente	Docente che rileva la mancanza. Docente coordinatore delle attività di classe

2. Negligenza nello studio, dimenticanza di materiale e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori, anche tramite lettera.	Docente che rileva la mancanza. Se le mancanze riguardano più discipline: docente coordinatore delle attività di classe.
3. Abbigliamento non adeguato e poco conveniente	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	Docente che rileva la mancanza. Docente coordinatore delle attività di classe
4. Ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola famiglia.	Sollecito verbale e, in caso di reiterazione, comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori.	Docente della prima ora per le assenze e docente coordinatore delle attività di classe per la convocazione dei genitori
5. Falsificazione della firma dei genitori.	Convocazione immediata dei genitori. In caso di reiterazione, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
6. Linguaggio volgare e scorretto	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. Se la mancanza persiste, convocazione dei genitori, anche tramite lettera.	Docente che rileva la Mancanza Docente coordinatore delle attività di classe
7. Fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola.	Convocazione immediata dei genitori. In caso di reiterazione, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
8. Uso personale del cellulare, dello smartphone e dello smartwatch e di apparecchiature elettroniche non autorizzate.	Convocazione immediata dei genitori In caso di reiterazione, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva l'inosservanza. Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
9. Comportamenti scorretti al di fuori dall'edificio scolastico (visite d'istruzione, attività sportive etc.)	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. Comunicazione al Dirigente e al coordinatore di classe.	Docente che rileva l'accaduto.

	In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
10. Atti di vandalismo Danneggiamento degli arredi scolastici e delle pareti dei locali.	Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico per l'attivazione della procedura e l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento.
11. Furto di oggetti ai compagni e all'Istituzione scolastica	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico; in casi eccezionali può avviare la segnalazione alle autorità competenti. La famiglia dovrà provvedere al risarcimento del danno o alla restituzione del maltolto
12. Offese ai compagni	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata alla famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
13. Offese al personale docente e non docente	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico/ convocazione immediata della famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che rileva la mancanza. Coordinatore di classe Dirigente scolastico - Consiglio di classe.
14. Atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico e convocazione	Docente che viene a conoscenza del fatto. (informare tempestivamente il Dirigente) Coordinatore di classe

	immediata della famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico; in casi eccezionali può avviare la segnalazione alle autorità competenti. Per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Consiglio di Classe. Oltre i 15 giorni Consiglio d'Istituto
15. Atti di bullismo e cyber bullismo, atteggiamenti di prevaricazione e/o minacce nei confronti dei compagni, perpetrati singolarmente o in gruppo.	Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico e convocazione immediata della famiglia. In caso di reiterazione o di fatti gravi, avvio della procedura per il provvedimento disciplinare.	Docente che viene a conoscenza del fatto. (informare tempestivamente il Dirigente) Coordinatore di classe – Referente Bullismo e Cyberbullismo Dirigente scolastico - Consiglio di classe. Dirigente Scolastico; in casi eccezionali può avviare la segnalazione alle autorità competenti. Per l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Consiglio di Classe. Oltre i 15 giorni Consiglio d'Istituto

Per ogni tipologia di comportamento che dia luogo a sanzione disciplinare possono essere comminate, con la necessaria gradualità, le sanzioni previste negli articoli 20-21-22 del presente regolamento.

Sez. 5 – RICORSI

ART. 27

Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia che decide nel termine di 10 giorni.

L'Organo di Garanzia, oltre a rispondere alle finalità dello statuto delle studentesse e degli studenti, da cui ha origine, trae ulteriore fondamento dal principio per cui nella comunità-scuola ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

ART. 28

Composizione

Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è formato da:

- 1 docente designata/o dal Collegio docenti;
- 2 genitori eletti tra i rappresentanti di classe;
- 1 membro del personale ATA

la funzione di segretario verbalizzante è svolta da uno dei componenti.

ART. 29

Modalità e criteri di funzionamento generali

La convocazione ordinaria deve avvenire con almeno cinque giorni di anticipo dalla data della riunione; ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso.

Le decisioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione; si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esito sarà citato nel verbale.

Il verbale della riunione dell'O.G. è custodito presso la Segreteria Didattica ed è accessibile a quanti ne abbiano interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza minima della metà più uno dei membri.

ART. 30

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare, può essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni sulla situazione. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrative.

Ricevuto il ricorso, l'O.G. provvede a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che ha proposto la sanzione, dell'alunno/alunna, della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Visti gli atti ed eventualmente convocate e sentite le parti, l'O.G. decide in via definitiva, sul ricorso presentato, nel termine di 10 (dieci) giorni. L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata. Qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Il Dirigente Scolastico informa il ricorrente in merito alle delibere assunte dall'O.G. La decisione è riportata sul registro di classe.

Contro le decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

L'eventuale ricorso non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, che può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Il presente Regolamento è soggetto a modificazioni e/o integrazioni che potranno essere deliberate dal Consiglio d'Istituto sulla base di eventuali proposte del Collegio Docenti.
